

Assemblea Regionale Siciliana

CXXIII

SEDUTA DI LUNEDI 6 DICEMBRE 1948

(ANTIMERIDIANA)

Presidenza del Presidente **CIPOLLA**

INDICE

	Pag.
Congedo :	
PRESIDENTE	2237
Schema di regolamento interno dell'Assemblea (Seguito della discussione) :	
PRESIDENTE	2237 2238 2239 2240
MAJORANA	2241 2242 2243 2244 2245 2246
ARDIZZONE	2238 2240 2241 2242 2243 2244
NICASTRO	2238
ALESSI, <i>Presidente della Regione</i>	2238
NAPOLI	2238 2239 2241 2242 2243 2244 2245
LA LOGGIA, <i>Assessore all'agricoltura ed alle foreste</i>	2239 2240
MONTEMAGNO, <i>relatore</i>	2241 2242 2243 2244
ROMANO GIUSEPPE	2239 2240 2241
DI MARTINO	2239
STARRABBA DI GIARDINELLI	2240 2245
D'AGATA	2241
FRANCO	2244
COSTA	2244 2245
D'ANTONI, <i>Assessore ai trasporti, alle comunicazioni ed alle attività marine</i>	2245

La seduta comincia alle ore 10,35.

D'AGATA, *segretario*, dà lettura dei processi verbali delle due sedute precedenti, che sono approvati.

Congedo.

PRESIDENTE comunica che l'onorevole Beneventano ha chiesto un congedo di 6 giorni per motivi di salute.

(E' concesso)

Seguito della discussione dello schema di regolamento interno dell'Assemblea.

PRESIDENTE dopo aver ricordato che nella precedente seduta è stato approvato l'articolo 55, passa all'articolo 56:

« I disegni e le proposte di legge sono inviati dal Presidente dell'Assemblea ad una delle Commissioni suddette, secondo la rispettiva competenza.

Se un disegno o una proposta di legge riguarda materie non contemplate espressamente nel primo comma dell'articolo 54, il Presidente dell'Assemblea ne deferisce l'esame a quella Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.

Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di deferire l'esame a due o più Commissioni, quando il disegno di legge riguardi, nello stesso tempo, materie contemplate in numeri diversi del primo comma dell'articolo 54. In questo caso, le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente dell'Assemblea o da quello dei Presidenti delle Commissioni riunite che sia da lui delegato.

Qualora una Commissione legislativa, chiamata ad esaminare un disegno o proposta di legge giudichi opportuno sentire il parere di altra Commissione ne fa formale richiesta scritta, tramite il suo Presidente, al Presidente di detta Commissione, informandone il Presidente dell'Assemblea.

La richiesta del parere della Commissione di finanza da parte di altra Commissione legislativa è obbligatoria, allorchando il Presidente dell'Assemblea non abbia usato della facoltà stabilita nel comma precedente ed il disegno di legge per le disposizioni contenute nel testo del proponente o per le modifiche che si intendessero ad esso apportare, implichi entrate o spese. »

Comunica che l'onorevole Cacopardo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente: «Tutti i disegni di legge implicanti nuove spese sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente ed alla Commissione per la finanza ed il patrimonio, la quale entro un termine non superiore agli otto giorni, o quattro per i disegni di legge di urgenza dà il proprio parere sulle conseguenze finanziarie».

MAJORANA ricorda che i lavori delle Commissioni abbinate non hanno dato buoni risultati e rileva che all'abbinamento si dovrebbe ricorrere soltanto in via eccezionale poichè, aumentando il numero dei commissari, si complica oltre misura la discussione.

Si è altresì verificato che la Commissione per la finanza, che si dovrebbe limitare ad esaminare le leggi di sua competenza o quelle altre che siano a lei trasmesse per studiarne la sola parte finanziaria, ha interferito nel lavoro delle altre Commissioni, estendendo inopportuno il suo esame di merito a quasi tutte le proposte di legge e ritardandone talvolta di alcuni mesi — come ad esempio è avvenuto per il disegno di legge relativo alle case ai lavoratori — la discussione in Assemblea.

Ritiene, pertanto, opportuno ricorrere alle Commissioni abbinate soltanto in casi eccezionali e su richiesta della Commissione competente.

Suggerisce, quindi, di aggiungere al principio del terzo comma, dopo le parole: «Il Presidente dell'Assemblea», le altre: «sentito il Presidente della Commissione competente».

Propone, infine, di inserire, fra il secondo e il terzo comma, la disposizione di cui all'articolo 7 del regolamento per l'istituzione di Commissioni permanenti presso la Camera dei deputati.

ARDIZZONE fa osservare che tale disposizione è sostanzialmente riportata dal quarto comma dell'articolo in discussione.

MAJORANA, replica che è riprodotta, però, in diverso modo.

NICASTRO rileva che la Commissione per la finanza — pur essendo indubbio che abbia lavorato assiduamente — deve limitarsi, nell'esaminare i disegni di legge di competenza di altre Commissioni, alla sola parte finanziaria e non già modificare totalmente i progetti sui quali non abbia competenza specifica e diretta. È avvenuto, ad esempio, che i progetti di legge relativi all'A.S.T., alla riorganizzazione degli enti turistici ed alle case

per i lavoratori, già licenziati dalla competente Commissione, si siano arenati presso la Commissione per la finanza, il cui lavoro deve essere, a suo giudizio, limitato al necessario onde evitare che questa divenga una specie di super-commissione.

ALESSI, *Presidente della Regione*, osserva che questa è una delle cause dell'arresto dei lavori.

NAPOLI non ritiene esatto il rilievo. La Commissione per la finanza ha una responsabilità più grave di quella delle altre Commissioni, per cui essa deve esaminare con maggiore cura i disegni di legge sottoposti al suo esame. Peraltro, nei casi esemplificati, le modifiche, suggerite dai componenti della Commissione per la finanza, sono state apportate di comune accordo con i componenti delle Commissioni competenti. Non è esatto, pertanto, che quella per la finanza sia una super-commissione.

D'altro canto, l'Assemblea non ha ancora una vasta esperienza in materia di elaborazione di leggi, per cui è opportuno che i componenti di una Commissione non si attengano, nell'esaminare un disegno di legge, soltanto alla parte di loro competenza, ma collaborino attivamente, a Commissioni riunite, per conseguire un risultato per tutti soddisfacente così come, ad esempio, è avvenuto per l'esame del disegno di legge relativo alle case dei lavoratori.

Se, comunque, la Commissione per la finanza ha impiegato del tempo, ciò si deve all'esame del disegno di legge sul bilancio che ha richiesto ben 52 riunioni.

MAJORANA osserva che, appunto per tale motivo, non è possibile che la Commissione per la finanza debba entrare anche nel merito dei disegni di legge che non sono di sua specifica competenza.

NAPOLI rileva che è sull'esito dei lavori della Commissione che l'Assemblea deve esprimere il suo giudizio e non già sul modo con cui la medesima adempie alle sue funzioni. L'Assemblea, infatti, deve tendere ad ottenere dal lavoro delle Commissioni il miglior risultato.

PRESIDENTE rileva che le Commissioni abbinate costituiscono un organo unico, per cui la deliberazione deve essere unica, mentre è da distinguere il caso in cui una Commissione chieda, ove lo creda opportuno, il parere ad un'altra Commissione in merito ad un disegno di legge sul quale, però, è sempre la prima competente a decidere.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, ritiene che l'articolo in discussione non precisi con chiarezza il procedimento da seguire allorché il Presidente invia un disegno di legge a due Commissioni, poichè possono aversi, in proposito, varie ipotesi. Un disegno di legge può essere inviato anche alla Commissione per la finanza nel caso in cui esso implichi un aggravio del bilancio; in tal caso è opportuno stabilire un termine di otto giorni — ridotto a quattro giorni ove si tratti di procedura d'urgenza — entro il quale la Commissione stessa può far conoscere le sue osservazioni. Una Commissione può chiedere ad un'altra un parere in merito ad un disegno di legge di sua competenza o chiedere l'abbinamento con un'altra.

Tali sono le ipotesi previste dal regolamento della Camera dei deputati, per cui propone, onde evitare gli inconvenienti testè lamentati dagli onorevoli Majorana e Nicastro, di sostituire al terzo comma l'emendamento aggiuntivo Cacopardo.

Si riserva di suggerire ulteriori modifiche in sede di discussione sugli altri commi.

MONTEMAGNO, *relatore*, condivide la tesi per cui, onde rendere più agevole il funzionamento delle Commissioni, la Commissione per la finanza dovrebbe limitarsi, per i disegni di legge non di sua specifica competenza, a dare il suo parere per la sola parte finanziaria senza compiere un esame di merito.

Ritiene, però, opportuno mantenere la prassi seguita dalle Commissioni abbinate, le quali esaminano separatamente il progetto loro trasmesso e quindi deliberano in seduta plenaria.

E' comunque favorevole alla proposta La Loggia di sopprimere il terzo comma e sostituirlo con l'emendamento Cacopardo.

PRESIDENTE osserva che l'emendamento Cacopardo corrisponde sostanzialmente a quanto è stabilito all'ultimo comma dell'articolo in esame.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, dissente.

NAPOLI osserva che l'esame di un progetto di legge a Commissioni riunite, se da un canto rende più complessa la discussione per il maggior numero di deputati partecipanti, contribuisce però a conferire, anche per il prestigio dell'Assemblea, al progetto stesso una maggiore organicità, evitando al contempo discussioni che possono risultare inopportune in seduta pubblica. *(Dissensi dalla destra)* Non è quasi mai avvenuto, infatti, che un disegno di legge sottoposto all'esame della

Commissione competente non sia stato rielsborato dalla medesima.

ARDIZZONE sottolinea anzitutto l'opportunità che un disegno di legge sia sottoposto ad un esame più circostanziato in sede di Commissione, qualora esso, importando un onere finanziario per la Regione, implichi l'esame della Commissione per la finanza.

Può accadere, però — ed è proprio questo il punto da modificare — che un emendamento presentato durante la discussione in Assemblea produca un ulteriore aggravio di bilancio, per cui è opportuno rinviarne l'esame oltre che alla Commissione competente anche a quella per la finanza.

ROMANO GIUSEPPE concorda sia con lo onorevole Napoli che con l'onorevole Majorana; ritiene, però, inopportuno sopprimere il terzo comma, nel quale è prevista la possibilità che un disegno di legge venga esaminato da Commissioni riunite. Giudica, invece, superfluo l'ultimo comma che potrebbe essere sostituito con l'emendamento Cacopardo.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, ricorda che, per le disposizioni contenute nei successivi articoli, la Commissione richiesta dà il suo parere e può, altresì, ottenere che un suo rappresentante partecipi alle riunioni della Commissione competente.

L'Assemblea, inoltre, ha attribuito ad ogni Commissione determinate attribuzioni affinché ciascuna, nell'ambito delle medesime, liberi per suo conto; il loro giudizio, essendo esse organi dell'Assemblea, è perciò sovrano, per cui esse medesime dovrebbero avere la facoltà di decidere sulla opportunità di riunirsi in Commissioni abbinate.

Propone, pertanto, di precisare nel quarto comma che, previo accordo tra loro, le Commissioni possono deliberare in comune.

DI MARTINO chiede se la Commissione accetti la soppressione del terzo comma proposta dall'onorevole La Loggia.

MONTEMAGNO, *relatore*, ribadisce che la Commissione è dell'avviso di mantenere il terzo comma nella parte riguardante la facoltà demandata al Presidente dell'Assemblea di nominare due o più Commissioni riunite, e ciò anche per economia di tempo.

Insiste altresì sul concetto che la Commissione per la finanza debba limitarsi, per i disegni di legge che importano una spesa ma che sono comunque di sua specifica competenza, a dare un parere soltanto per le questioni finanziarie.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, suggerisce di mantenere la prima

parte del terzo comma e di aggiungere nella seconda parte la precisazione da lui poc'anzi suggerita.

MAJORANA ricorda che all'Assemblea deve essere presentato un solo testo da parte delle Commissioni.

PRESIDENTE sottolinea l'opportunità di stabilire una norma chiara e univoca.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, rileva che, secondo la sua proposta, la disposizione del terzo comma risponderebbe in pieno a tale requisito.

PRESIDENTE ritiene che, al fine di evitare inutili perdite di tempo causate da una duplicità di lavoro, le Commissioni legislative riunite debbano lavorare insieme.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, pur condividendo l'opportunità di snellire il lavoro dell'Assemblea al fine anche di conseguire una economia nella spesa, ritiene che con l'abbinamento di due o tre Commissioni, alla riunione delle quali dovrebbero partecipare 18 o 27 deputati oltre i tecnici, si perverrebbe ad una duplicazione della discussione che poi dovrebbe avvenire in seduta pubblica. Ove alcuni disegni di legge dovessero richiedere l'esame di più Commissioni, la Commissione richiesta dovrebbe, a suo avviso, invitare il proprio Presidente a rappresentarla nella riunione della Commissione competente, per esprimere il parere della prima su quelle parti del disegno di legge che la interessano. All'uopo cita l'esempio del disegno di legge riguardante la trasformazione della Scuola tecnica agraria di Caltagirone in Istituto tecnico agrario, di competenza della Commissione per la pubblica istruzione, per il quale è stato necessario il parere della Commissione per la finanza, per la parte finanziaria, e della Commissione per l'agricoltura, la quale doveva rispondere ad un solo quesito: se fosse opportuna o meno la trasformazione di quella Scuola. In conclusione, si sono riunite 27 persone per un parere che avrebbe potuto essere ugualmente e con maggiore semplicità fornito seguendo la procedura da lui suggerita.

ROMANO GIUSEPPE fa presente che non si può togliere al Presidente dell'Assemblea la facoltà di inviare i disegni di legge alle Commissioni legislative riunite.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, ribadisce che, indipendentemente da quanto avviene al Parlamento nazionale, è necessario studiare la procedura più conveniente.

PRESIDENTE propone di sospendere la di-

scussione degli articoli dal 56 al 63, perchè la Commissione per il regolamento, integrata dagli onorevoli La Loggia, Napoli, Romano Giuseppe e Majorana, li riesamini, tenendo presenti tutti i rilievi che sono stati fatti nel corso della discussione.

(Così resta stabilito)

Passa al Titolo II: Della procedura e disciplina delle sedute. Della discussione e votazione.

Capo I: Delle sedute e della polizia dell'Assemblea e delle Tribune.

Articolo 64: « Ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 3 e 8 dello Statuto della Regione, la convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, con invito da notificarsi ai deputati nel loro domicilio, almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Nei casi di richiesta di convocazione straordinaria con carattere di urgenza, il termine di 10 giorni anzidetto è ridotto a cinque.

Il carattere di urgenza deve essere riconosciuto dal Presidente dell'Assemblea e tale riconoscimento deve risultare dall'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno devono essere pubblicati, negli stessi termini, nella Gazzetta Ufficiale della Regione. »

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 65:

« Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, tuttavia essa può deliberare per alzata e seduta di adunarsi in seduta segreta previa domanda scritta di almeno cinque deputati. »

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire, alla parola: « essa », *le altre:* « la stessa »;

—aggiungere il seguente comma: « Quando si trattino questioni riguardanti singole persone l'Assemblea si riunisce in Comitato segreto. »

Riferendosi al primo emendamento, suggerisce di sostituire alla parola: « essa », l'altra: « l'Assemblea ».

Pone ai voti il primo emendamento Napoli così modificato.

(E' approvato)

MAJORANA è contrario al secondo emendamento Napoli, ritenendo superflua la precisazione, poichè, a richiesta, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta per trattare qualsiasi questione.

STARRABBA DI GIARDINELLI si associa all'onorevole Majorana, ritenendo troppo vago

il termine « singole persone », che impedirebbe all'Assemblea di parlare in seduta pubblica di una determinata persona.

NAPOLI chiarisce che la questione deve riguardare la persona e non la funzione da essa esplicata; in tal caso l'Assemblea si dovrebbe riunire in seduta segreta senza che sia necessaria alcuna preventiva richiesta o deliberazione al riguardo.

MAJORANA chiede se una norma del genere esista nel regolamento della Camera dei deputati.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, risponde in senso negativo.

NAPOLI ritiene, ciò nonostante, opportuno prevedere una norma al riguardo, che peraltro è analoga a quella sancita dalla legge comunale e provinciale.

MONTEMAGNO, *relatore*, accetta, a nome della Commissione, l'emendamento aggiuntivo Napoli.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(E' approvata)

Pone ai voti l'articolo 65 con le modifiche e le aggiunte di cui agli emendamenti approvati.

(E' approvata)

Passa all'articolo 66:

« Il bilancio e il consuntivo dell'Assemblea, esaminati e deliberati in conformità dell'articolo 12, sono discussi in seduta pubblica; in seduta segreta quando lo richiedono la Presidenza dell'Assemblea o dieci deputati. »

Comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Caligian, sostitutivo dello intero articolo:

« Il bilancio consuntivo dell'Assemblea, esaminato e deliberato in conformità dell'articolo 12, è discusso in seduta pubblica; in seduta segreta quando lo richiedono la Presidenza dell'Assemblea o dieci deputati »;

— dall'onorevole Napoli:

Ridurre da dieci a cinque il numero dei deputati richiesto dalla seconda parte dell'articolo.

Pone ai voti l'emendamento sostitutivo Caligian.

(E' respinto)

NAPOLI dà ragione del suo emendamento, rilevando che il numero dei deputati presenti è, di solito, di circa 68-70, per cui la proporzione si dovrebbe fare in relazione a tale cifra reale e non a quella teorica di 90.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, propone di elevare a dieci il numero dei deputati richiesto dall'articolo 65 già approvato.

PRESIDENTE pone ai voti tale proposta.

(E' approvata)

Avverte che l'articolo 65 precedentemente approvato deve intendersi in tal senso modificato.

ROMANO GIUSEPPE suggerisce di lasciare alla Presidenza la facoltà discrezionale di portare il bilancio dell'Assemblea in seduta segreta.

NAPOLI è contrario ad una simile soluzione che ritiene pericolosa per i suoi riflessi politici, in quanto potrebbe ingenerare il sospetto che l'Assemblea non voglia rendere di pubblica ragione il suo bilancio.

D'AGATA propone di elevare a quindici il numero dei deputati richiesti dall'articolo in esame.

NAPOLI ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta D'Agata.

(E' approvata)

MAJORANA, per ragioni di forma, propone di sostituire all'indicativo: « richiedono » il congiuntivo: « richiedano ».

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 66 così modificato.

(E' approvata)

Passa all'articolo 67:

« Nella sala vi saranno posti riservati per le autorità. »

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, ne propone la soppressione, ritenendo superflua tale specificazione nel regolamento interno.

NAPOLI si associa.

PRESIDENTE pone ai voti la soppressione dell'articolo 67.

(E' approvata)

Passa all'articolo 68:

« Alle sedute dell'Assemblea assistono il Segretario generale e gli altri funzionari indicati dal Presidente con sua ordinanza. »

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, ne propone la soppressione, trattandosi, a suo avviso, di una norma interna che rientra nei normali poteri dell'ufficio di Presidenza.

MAJORANA lo ritiene, invece, necessario, al fine di stabilire che il personale di servizio nell'Aula debba essere all'uopo autorizzato.

MONTEMAGNO, *relatore*, concorda.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 68.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 69:

« Il Presidente apre e chiude le sedute, stabilisce le materie da trattare per la sessione, annuncia la data e l'ora della seduta successiva e l'ordine del giorno che sarà affisso allo Albo. »

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire, alle parole: « Il Presidente apre e chiude le sedute », *le altre:* « Il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta »;

sostituire al futuro: « sarà », *il presente:* « viene ».

Non avendo alcuno chiesto la parola, li pone ai voti.

(*Sono approvati*)

Pone quindi ai voti l'articolo 69 così modificato.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 70:

« Di ogni seduta pubblica si redige, a cura della Direzione di segreteria, il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni dell'Assemblea, indicando per le discussioni solamente l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Di ogni seduta segreta il verbale è redatto dal deputato segretario funzionante, salvo che l'Assemblea non deliberi altrimenti. »

NAPOLI propone che l'intero articolo venga sdoppiato in due comma.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento di forma proposto dall'onorevole Napoli.

(*E' approvato*)

Propone di sopprimere, nel secondo comma, la parola « funzionante » e pone ai voti lo intero articolo così modificato.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 71:

« La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione.

Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata e seduta.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica oppure una semplice dichiarazione

di voto senza specificarne i motivi, oppure per fatto personale.

Il processo verbale delle sedute, sia pubbliche che segrete, è firmato dal Presidente e da un segretario subito dopo la sua approvazione. L'Assemblea può decidere senza votazione, ed in caso di opposizione, per alzata e seduta, che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.

Di ogni seduta pubblica viene redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico. Si pubblica solo il resoconto sommario.

Dà lettura degli emendamenti proposti dall'onorevole Napoli:

Sostituire il terzo comma come segue: « Sul processo verbale non può aversi la parola se non per fare inserire la rettifica di un pensiero che si credesse male espresso, ovvero per una semplice dichiarazione di voto senza specificarne i motivi, oppure per fatto personale »;

sostituire, nel quarto comma, alla parola: « faccia », *la parola:* « rediga »;

formare del secondo periodo del quarto comma un comma a parte;

sostituire l'ultimo comma come segue: « Di ogni seduta pubblica viene redatto il resoconto stenografico che è pubblicato ».

Pone ai voti i primi due comma dell'articolo.

(*Sono approvati*)

Rileva che un deputato, secondo la dizione del terzo comma, può chiedere la rettifica non solo del pensiero che ha manifestato, ma anche di quanto è avvenuto in Assemblea, mentre, se dovesse notare un errore del verbale dovuto alla sua compilazione, ciò non gli sarebbe consentito.

MAJORANA rileva che la formulazione del terzo comma è, a suo avviso, meno chiara di quella usata dal regolamento della Camera dei deputati.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 32 del Regolamento della Camera dei deputati.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, rileva che un deputato non può far inserire nel processo verbale una dichiarazione di voto che non ha fatta, ma può soltanto dichiarare come avrebbe votato se fosse stato presente.

NAPOLI ritira il suo emendamento sostitutivo del terzo comma e propone il seguente altro:

« Sul processo verbale non può aversi la parola se non per farvi inserire una rettifica, oppure per chiarire il proprio pensiero espres-

so nella seduta precedente, oppure per fatto personale. »

MONTEMAGNO, *relatore*, lo accetta.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(E' approvato)

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, non comprende come l'Assemblea, secondo la dizione del quarto comma, possa decidere senza votazione.

MAJORANA propone di sopprimere le parole: « senza votazione, ed in caso di opposizione ».

NAPOLI propone il seguente emendamento:

Sostituire al secondo periodo del quarto comma, che dovrebbe costituire un comma a parte, il seguente: « L'Assemblea decide per alzata e seduta che non si rediga processo verbale di una seduta segreta ».

MONTEMAGNO, *relatore*, lo accetta.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(E' approvato)

Pone quindi ai voti l'emendamento Napoli sostitutivo dell'ultimo comma.

(E' approvato)

Pone infine ai voti l'intero articolo 71 con le modifiche di cui agli emendamenti approvati.

(E' approvato)

Passa all'articolo 72:

« I processi verbali, sia delle sedute pubbliche che delle segrete, vengono trascritti, a cura della Direzione di segreteria, in un apposito registro e sottoscritti dal Presidente e da uno dei deputati segretari, in ciascun foglio. »

Propone, per ragioni formali, il seguente emendamento sostitutivo:

« I processi verbali, sia delle sedute pubbliche che delle segrete, vengono trascritti, a cura della Direzione di segreteria, in un apposito registro. Questo è sottoscritto in ciascun foglio dal Presidente e da uno dei deputati segretari ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 73:

« Dopo la lettura del processo verbale, il Presidente:

a) comunica all'Assemblea i messaggi e le lettere pervenute nonchè le risposte del Governo alle interrogazioni con risposta scritta di cui all'articolo 139 del presente regolamen-

to; degli scritti anonimi e sconvenienti non si dà lettura;

b) comunica l'invio dei disegni di legge alle Commissioni legislative permanenti e le eventuali impugnazioni del Commissario dello Stato e le decisioni dell'Alta Corte;

c) comunica le domande di congedo;

d) invita il deputato segretario funzionante a dar lettura delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, pervenute alla Presidenza in esecuzione agli articoli 134, 140, 148 del presente regolamento. »

MAJORANA propone di sopprimere, nella lettera a), le parole: « di cui all'articolo 139 del presente regolamento », ritenendo superfluo il richiamo di tale articolo.

PRESIDENTE pone ai voti la soppressione proposta dall'onorevole Majorana.

(E' approvata)

NAPOLI presenta il seguente emendamento:

Sostituire, nella lettera a), alle parole: « degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura » le parole: « non si dà lettura degli scritti anonimi o sconvenienti ».

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(E' approvato)

Propone, quindi, di aggiungere, nella lettera b), dopo la parola: « impugnazione », le parole: « del Governo regionale e ».

Pone ai voti l'emendamento da lui proposto.

(E' approvato)

MAJORANA propone di sopprimere le parole: « in esecuzione agli articoli 134, 140, 148 del presente regolamento », ritenendo superfluo il riferimento.

PRESIDENTE pone ai voti la soppressione proposta dall'onorevole Majorana.

(E' approvata)

Propone la soppressione della parola: « funzionante », di cui alla lettera d).

(E' approvata)

Pone, infine, ai voti l'intero articolo 73 con le modifiche di cui agli emendamenti approvati.

(E' approvato)

Passa all'articolo 74:

« Nessun deputato può astenersi dall'intervenire alle sedute, senza regolare congedo; nella sala è affisso l'elenco dei deputati in congedo. »

I congedi si intendono accordati, se non sorgerà opposizione, al momento della comunicazione di cui all'articolo precedente.

Nel caso di opposizione, l'Assemblea delibera, per alzata e seduta, senza discussione.

Si ritengono in congedo i deputati in missione.

I deputati che non partecipano, per cinque giorni consecutivi, alle sedute dell'Assemblea, senza regolare congedo, perdono l'indennità parlamentare per un mese. Sono esclusi da questa disposizione i membri del Governo.

Avverte che si dovrebbero ripetere le sanzioni al riguardo stabilite per i componenti delle Commissioni legislative, con la differenza che il componente di una Commissione può essere dichiarato decaduto, mentre per un deputato che si assenti a lungo si può stabilire la pubblicazione del nominativo sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.

Precisa, a tal proposito, che analoga sanzione è prevista nel regolamento della Camera dei deputati.

NAPOLI obietta che tale sanzione non sarebbe dignitosa per i deputati.

ARDIZZONE desidererebbe che la pubblicazione dei nominativi dei deputati assenti avvenisse, oltre che nella Gazzetta Ufficiale, sui quotidiani locali.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, aggiunge che la spesa della pubblicazione dovrebbe gravare sul deputato assente.

PRESIDENTE propone il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma:

« I nomi dei deputati che non partecipano per 5 giorni alle sedute dell'Assemblea, senza regolare congedo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione ».

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, suggerisce di escludere i membri del Governo da tale sanzione. (*Proteste*)

NAPOLI ribadisce che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione dei nominativi dei deputati assenti alle Commissioni ed alle sedute parlamentari, non conferisce decoro all'Assemblea, e rileva che al Parlamento nazionale non è stata mai adottata una simile sanzione disciplinare. Peraltro, poiché anche il successivo articolo 76 prevede analoghe sanzioni, la Gazzetta Ufficiale della Regione sarebbe costretta a stampare un numero speciale per « immortalare » i nominativi dei deputati assenti. (*Commenti*)

PRESIDENTE fa osservare che i deputati possono chiedere il congedo.

FRANCO concorda, facendo presente che, qualora ragioni di forza maggiore dovessero costringere un deputato ad assentarsi senza potere chiedere congedo, gli rimarrebbero

sempre cinque giorni di tempo per regolarizzare, anche telegraficamente, la sua posizione.

NAPOLI è contrario all'emendamento proposto dal Presidente per i riflessi politici che esso potrebbe provocare ove fosse praticamente attuato.

MAJORANA offerma che tale sanzione è prevista dal regolamento della Camera dei deputati, e che pertanto anche l'Assemblea regionale dovrebbe adottare un analogo sistema.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, da lui proposto.

(*E' approvato*)

Pone, quindi, ai voti l'articolo 74 così modificato.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 75:

« Nelle sedute dell'Assemblea il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento del numero legale qualora sia chiesto da cinque deputati o dal Governo e l'Assemblea sia per procedere a votazioni per alzata e seduta o per divisione.

Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, nè in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata e seduta per espressa disposizione del presente regolamento. »

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere, nel primo comma, le parole: « del numero legale »;

sostituire, nel primo comma, alla parola: « chiesto », l'altra: « richiesto ».

MAJORANA suggerisce di sopprimere, nel primo comma, le parole: « per alzata e seduta o per divisione ».

PRESIDENTE obietta che nelle votazioni per appello nominale o per scrutinio segreto il numero legale si può rilevare dopo eseguito il computo o la numerazione dei voti; mentre nelle votazioni per alzata e seduta o per divisione l'accertamento del numero legale avviene contemporaneamente alla votazione.

COSTA sostiene che l'Assemblea dovrebbe sempre deliberare con la maggioranza dei suoi componenti, per cui dovrebbe essere consentito anche ad un solo deputato di chiedere la verifica del numero legale perchè sia ripristinato lo stato normale.

NAPOLI concorda.

MAJORANA ritiene, invece, che tale numero debba essere aumentato.

STARRABBA DI GIARDINELLI propone che il numero dei richiedenti l'accertamento del numero legale sia, invece, elevato ad otto.

NAPOLI chiarisce che l'Assemblea è in regola quando è in numero legale, e che quando nessuno dei deputati ne chiede la constatazione, questo è presunto.

Condividendo, quindi, le argomentazioni dell'onorevole Costa, insiste perchè sia data la possibilità anche ad un solo deputato di richiedere che l'Assemblea accerti la regolarità delle sue sedute.

STARRABBA DI GIARDINELLI insiste nella sua proposta e ricorda che la vita parlamentare è fatta anche di armi parlamentari. Ove si accogliesse la tesi dell'onorevole Costa, si darebbe ad un gruppo la possibilità di impedire il proseguimento dei lavori, in quanto esso potrebbe allontanarsi dall'Aula dando ad uno dei suoi componenti l'incarico di richiedere l'accertamento del numero legale. (*Commenti ironici*)

NAPOLI pone in evidenza che la preoccupazione dell'onorevole Starrabba di Giardinelli, pur basandosi su un dato di fatto incontestabile, non può costituire un fondamento per la discussione. Infatti, quel gruppo che, allontanandosi dall'Aula, facesse interrompere all'Assemblea i suoi lavori, subirebbe la critica dell'opinione pubblica. Ad esempio, ritiene che i suoi « cugini » della sinistra si siano dovuti pentire per avere interrotto qualche volta il funzionamento dell'Assemblea. (*Commenti*)

La maggioranza, comunque, può rendere nulla una simile manovra, dimostrandosi diligente e partecipando compatta ed assidua alle sedute.

La proposta di emendamento viene, peraltro, dall'onorevole Costa che, essendo « un cugino a lui più vicino degli altri », intende fare le cose in regola e non già celare un espediente per porre in crisi i lavori delle sedute parlamentari.

Osserva, inoltre, che, ove fosse mantenuto l'articolo nel suo testo originario, un deputato che non trovasse altri consenzienti, non potrebbe imporre alla minoranza presente in Aula di fare il suo dovere constatando l'illegalità della seduta.

D'ANTONI, *Assessore ai trasporti, alle comunicazioni ed alle attività marinare*, preme che la preoccupazione dell'onorevole Napoli è di carattere teorico e va rispettata per una sua esigenza astratta, fa presente che le gravi conseguenze prospettate da altri con-

sigliano però di accettare l'articolo proposto dalla Commissione, il quale aiuta l'Assemblea a lavorare ed elimina una delle tante cause di intralcio che possono sorgere per interessi di gruppo.

COSTA e STARRABBA DI GIARDINELLI ritirano i loro emendamenti.

PRESIDENTE pone ai voti gli emendamenti Napoli.

(Sono approvati)

Pone ai voti l'articolo 75 così modificato.

(E' approvato)

Passa all'articolo 76:

« Per verificare se l'Assemblea è in numero legale, il Presidente ordina la chiama. »

I deputati che non hanno ancora prestato giuramento o che sono in congedo, ovvero sono assenti per incarico avuto dall'Assemblea o esclusi ai sensi degli articoli 80 e 81, non sono computati per l'accertamento del numero legale.

I congedi che superano il decimo del numero dei deputati, non si computano agli effetti della determinazione del numero legale.

I nomi degli assenti che non siano in regolare congedo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione e riportati nel resoconto.

Il *quorum* è stabilito nella metà più uno dei deputati computati come sopra, a meno che non sia diversamente prescritto.

I richiedenti la verifica del numero legale ed i firmatari di una domanda di appello nominale o di scrutinio segreto debbono essere presenti all'atto della presentazione della richiesta e, ancorchè non rispondano alla chiama o alla votazione, sono considerati presenti, agli effetti del numero legale.»

COSTA propone il seguente emendamento: *sostituire, nel primo e nell'ultimo comma, alla parola: « chiama », la parola: « appello ».*

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(E' approvato)

NAPOLI ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere, nel quarto comma, le parole: « pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione e ».

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(Non è approvato)

NAPOLI propone, all'ultimo comma, la soppressione delle parole: « della presentazione ».

PRESIDENTE la pone ai voti.

(E' approvata)

Pone ai voti l'articolo 76, con le modifiche di cui agli emendamenti approvati.

(E' approvato)

Rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta antimeridiana.

La seduta termina alle ore 12,40.

La seduta è rinviata alle ore 17, con l'ordine del giorno già comunicato nella precedente seduta pomeridiana.

TIPOGRAFIA S. PEZZINO E F. — PALERMO